

Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1988, annesso alla presente legge, è approvato in lire 8.509.922.000.000 in termini di competenza e in lire 9.548.177.000.000 in termini di cassa (tabella n. 1).

2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1988.

**Art. 2**

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1988, annesso alla presente legge, è approvato in lire 8.509.922.000.000 in termini di competenza e in lire 9.548.177.000.000 in termini di cassa (tabella n. 2).

2. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1988 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53/bis della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43.

3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1988 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al primo comma del presente articolo.

**Art. 3**

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

**Art. 4**

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

**Art. 5**

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 249.733.000.000 e iscritto al capitolo 80030.

2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della stessa legge regionale di contabilità.

**Art. 6**

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.

**Art. 7**

1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1988 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.

**Art. 8**

1. A norma dell'articolo 20, quarto comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

**Art. 9**

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 10.740.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (cap. 80210) e in lire 35.400.000.000 per i fondi globali destinati alle spese in conto capitale (capitoli 80230 e 80251), secondo gli elenchi di cui alle tabelle n. 3 e n. 4 allegate alla presente legge.

**Art. 10**

1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato, mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.

**Art. 11**

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1988 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano at-